



COMUNE DI UZZANO
PROVINCIA DI PISTOIA

**Regolamento Comunale per l'installazione di
impianti da fonti di energia rinnovabili:
SOLARE TERMICO, FOTOVOLTAICO, EOLICO e MICROEOLICO**

Approvato con Delibera C.C. n° 41 del 28 Dicembre 2011

Redazione a cura dell'AREA TECNICA del Comune di Uzzano
Geom. Lorenzo LENZI
Arch. Enrico MARRADINI

DICEMBRE 2011

INDICE

INDICE	Pag. 2
Premessa	Pag. 3
Art. 1: Finalità del Regolamento	Pag. 3
Art. 2: Contenuti del Regolamento	Pag. 3
Art. 3: Definizioni	Pag. 4
Art. 4: Criteri per l'installazione, comuni a tutte le zone	Pag. 5
Art. 5: Individuazione delle ZONE AD IDONEITÀ SUBORDINATA	Pag. 6
Art. 6: Individuazione delle ZONE IDONEE	Pag. 7
Art. 7: Criteri generali per l'installazione nelle ZONE NON IDONEE	Pag. 7
Art. 8: Procedimenti amministrativi	Pag. 8
Art. 9: Prescrizioni obbligatorie relative ai nuovi interventi edilizi	Pag. 9
Art. 10: Servizio comunale competente	Pag. 9
Art. 11: Entrata in vigore e validità del Regolamento	Pag. 10
Art. 12: Allegati	Pag. 10

PREMESSA

Il tema del risparmio energetico, inteso come risparmio delle fonti energetiche tradizionali a favore di quelle "rinnovabili", sta avendo in questi ultimi anni, una rapida diffusione.

In questa ottica, il Comune di Uzzano, tenendo conto della conformazione del proprio territorio comunale, oltre alla valutazione dell'attuale tessuto edilizio e della valenza storico-artistica rappresentata da parte di esso, che caratterizzano molti centri della Valdinievole, ha valutato l'esigenza di dettare alcune prescrizioni al fine di salvaguardare quegli elementi paesaggistici, ambientali e storici che valorizzano e caratterizzano il territorio.

L'obiettivo di questo Regolamento, è appunto quello di favorire la diffusione di tali impianti, salvaguardando i singoli fabbricati degni di interesse storico-artistico, le aree tutelate, le bellezze panoramiche e tutti quegli elementi riconoscitivi vocati come invariati strutturali dallo strumento di pianificazione Comunale.

ARTICOLO 1: Finalità del Regolamento.

L'installazione degli impianti di cui al presente Regolamento, dovrà in ogni caso tenere conto del contesto di inserimento in cui gli stessi saranno apposti, ispirandosi al principio di salvaguardia del decoro dei valori ambientali, architettonici, paesaggistici e della qualità urbana oltre che il rispetto delle prescrizioni edilizie, igienico-sanitarie, sicurezza e vivibilità cittadina.

In sede di definizione del Piano Strutturale, sono state individuate Invarianti Strutturali, le quali costituiscono risorse essenziali del territorio, che il presente Regolamento intende preservare e valorizzare, disciplinando l'installazione degli impianti da fonti rinnovabili.

Tra le Invarianti Strutturali, risultano individuate: la *viabilità e percorsi di interesse storico e naturalistico*, le *formazioni ambientali e paesaggistiche*, l'*assetto idrogeologico del sistema collinare*, l'*insieme delle risorse acquifere*, la *stabilità dei versanti*, la *conservazione e manutenzione della copertura vegetale* oltre al *tessuto del sistema collinare*, il *Centro Storico* e a tutti quegli elementi già individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.).

La preservazione dei sistemi "invarianti" individuati, è stata attuata mediante la definizione di ZONE NON IDONEE all'installazione degli impianti (art. 5 del presente Regolamento), nelle quali è atteso un monitoraggio delle installazioni, mediante la prescrizione di particolari titoli abilitativi. La funzione principale di tali Zone è quella di preservare il territorio collinare da inserimenti non coerenti con il paesaggio e con la connotazione architettonica degli insediamenti antropici in modo da garantire la continuità dell'identità culturale.

ARTICOLO 2: Contenuti del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, adottato in forza dell'art. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in conformità all'art. 4 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2011 e alla legislazione regionale vigente, costituisce atto normativo.
2. Il presente Regolamento disciplina gli atti amministrativi e le modalità di installazione di pannelli fotovoltaici su copertura e a terra, pannelli per solare termico su copertura e a terra ed impianti eolici/microeolici (per impianti di potenza fino a 60Kwp), per produzione di energia elettrica di qualsiasi potenza di picco, su tutto il territorio comunale, compresi gli impianti finalizzati esclusivamente all'autoconsumo, sia domestico che per attività sanitario-assistenziali, commerciali, artigianali ed industriali, nonché impianti posti su edifici.
3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione, gli impianti solari fotovoltaici, la cui installazione è libera, quando prevista su elementi di arredo urbano e viario (segnaletica, elementi e/o corpi singoli illuminanti, pensiline pubbliche e/o per la fermata di mezzi pubblici).
4. Gli atti amministrativi necessari per l'installazione degli impianti disciplinati dal presente Regolamento, sono quelli previsti dalla specifica normativa nazionale, regionale e Comunale.

5. In conformità alla legislazione statale e regionale e agli strumenti urbanistici vigenti, il presente Regolamento integra il vigente Regolamento Edilizio Comunale e ne costituisce parte integrante dello stesso.
6. Fermo quanto disposto dai commi precedenti, gli allegati al presente Regolamento, potranno essere sostituiti con Determinazione a cura Responsabile Area Tecnica, nel caso fossero in contrasto con le nuove norme in materia specifica.

ARTICOLO 3: Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a. P.S.: Piano Strutturale Comunale vigente approvato con D.C.C.;
- b. R.U.: Regolamento Urbanistico Comunale vigente approvato con D.C.C.;
- c. N.T.A.: Norme Tecniche di Attuazione al R.U. approvate con D.C.C.;
- d. Impianti da fonti rinnovabili: Ai soli fini del presente Regolamento, si intendono impianti da fonti rinnovabili, gli impianti per la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici, pannelli per solare termico ed impianti eolici/microeolici (per impianti di potenza fino a 60Kwp), con qualsiasi potenza di picco;
- e. Impianto fotovoltaico: Impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivo dell'area di occupazione delle superficie coperta dai moduli fotovoltaici e di eventuali locali tecnici. Tali impianti sono distinti in Impianti sul terreno e su copertura (principale e/o secondaria);
- f. Impianto eolico: Impianto costituito dall'insieme di dispositivi atti a trasformare l'energia del vento in energia elettrica mediante la rotazione di rotori (detti anche pale), posti su tralicci;
- g. Impianto microeolico: Impianti eolici con altezza dei tralicci fino ad 1,5 metri e diametro delle pale fino a 1 metro;
- h. Impianto a pannelli solari: Impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica utilizzata per il riscaldamento dell'acqua domestica. Comprensivo dell'area di occupazione delle superficie coperta dai pannelli solari e/o di eventuali depositi o serbatoi di accumulo;
- i. Opere accessorie: Cavidotti ed elettrodotti di collegamento, strade di servizio, opere di recinzione ed impianti di sorveglianza, direttamente collegati ad un impianto da fonti rinnovabili, necessario alla sua realizzazione e messa in esercizio;
- j. Impianto fotovoltaico o solare non integrato: ai sensi del D.M. 19.02.2007 è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3 dello stesso D.M.;
- k. Impianto fotovoltaico o solare parzialmente integrato: ai sensi del D.M. 19.02.2007 è l'impianto con moduli ubicati secondo le tipologie elencate nell'Allegato 2 dello stesso D.M.;
- l. Impianto fotovoltaico o solare con integrazione architettonica: ai sensi del D.M. 19.02.2007 è l'impianto con moduli integrati secondo le tipologie elencate nell'Allegato 3 dello stesso D.M.;
- m. Copertura principale: tetto di copertura del corpo volumetrico dimensionalmente prevalente del corpo di fabbrica. Può articolarsi su più livelli, costituendo comunque integralmente la copertura principale;
- n. Copertura secondaria: tetto di copertura di volumi/elementi accessori del fabbricato o parti di copertura poste a livello ribassato rispetto alla copertura principale del fabbricato, comunque prospiciente il prospetto secondario dell'immobile, posta in posizione defilata rispetto a spazi e vie pubbliche, ove l'inserimento dei moduli o elementi non sia visibile. Sono comprese tettoie, porticati, volumi tecnici, pergolati e manufatti pertinenza, costruiti/realizzati in conformità alla normativa urbanistica regionale e comunale;
- o. Falda: parte della copertura costituita da un unico piano inclinato o orizzontale, il quale, per le caratteristiche di esposizione, è oggetto di installazione dei pannelli fotovoltaici e/o solari;

- p. Falda principale: falda della copertura principale che per le caratteristiche di esposizione è oggetto di inserimento di pannelli fotovoltaici e/o solari;

ARTICOLO 4: Criteri per l'installazione, comuni a tutte le zone.

1. È ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli per solare termico, ed impianti eolici/microeolici su qualsiasi manufatto regolarmente autorizzato quali: fabbricati civili e residenziali, artigianali, industriali, oppure porticati, logge e annessi, oltre al resede degli stessi, secondo le limitazioni della normativa vigente in materia, per produzione di energia elettrica e/o produzione di acqua calda sanitaria.
2. Relativamente ai manufatti precari e pertinenziali (art. 11 del R.E.), l'installazione dei pannelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è ammessa, ad esclusione di quelli di cui all'art. 11.2 lettera "a" Pergolati, i quali dovranno mantenere la copertura mobile di tipo ombreggiante permeabile, in grado di far passare luce ed acqua;
3. La collocazione degli impianti sulle coperture, è ammessa, nel rispetto del presente Regolamento a tutela dei caratteri architettonici, storici ed ambientali riconosciuti dal P.S. e dal R.U., nonché dalle norme statali e regionali.
4. Nell'ambito dei criteri localizzativi, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni locali e del paesaggio rurale.
5. La realizzazione degli impianti di cui al presente Regolamento da posizionare su terra, è subordinata alla realizzazione, al loro confine, di almeno una fascia arborea di protezione e separazione, costituita da vegetazione autoctona compatibile con la piena funzionalità degli impianti medesimi. Gli impianti ricadenti su suoli che risultano tra loro confinanti, ovvero tra loro contigui, e che risultino essere di un'unica proprietà, si configurano come unico impianto fotovoltaico. Inoltre, per questi tipi d'impianto, dovrà essere garantito il ripristino della naturalità dei luoghi e compensazione della criticità ambientale al momento della cessazione dell'esercizio dell'impianti, mediante accordo tra Amministrazione Comunale e il richiedente/operatore/investitore;

La percentuale di copertura dell'impianto a terra (intesa come la somma delle proiezione al suolo, dei moduli/pannelli), rispetto alla superficie fondiaria agricola di proprietà, dovrà essere quella prevista dalla vigente normativa Nazionale e regionale in essere al momento della presentazione del necessario titolo abilitativi.

Ai fini della permeabilità dei suoli in zona agricola (art. 33.3 delle NTA del R.U.) l'indice massimo di impermeabilizzazione dei suoli è pari allo 0.30 (30%), in considerazione di quanto anzidetto, alla superficie coperta dell'impianto (intesa come la somma delle proiezione al suolo, dei moduli/pannelli), corrisponde un coefficiente di impermeabilizzazione pari a 0.50 (50%).

Nel caso di installazione di impianti a terra, durante il periodo di esercizio, nell'area occupata, non sarà consentita alcuna attività edilizia diversa da quella espressamente indicata nel progetto, o comunque non correlata all'esercizio o funzionalità dell'impianto stesso, oltre che la sussistenza dell'obbligo di smantellamento e rimozione dell'impianto, alla scadenza della durata d'esercizio dello stesso.

Salvo quanto prescritto negli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, non è ammessa l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, nelle seguenti aree;

- a. Le aree con pericolosità geomorfologica "P.F.3: Aree a pericolosità elevate", così come individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Ambito Fiume Arno;
- b. Le aree con pericolosità idraulica "P.I.4: Aree a pericolosità molto elevata", così come individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Ambito Fiume Arno;
- c. I crinali con pendenze superiori al 25%, pertanto non è ammessa l'installazione degli impianti di cui al presente Regolamento per la "Classe 5" e "Classe 6", così come dalla Tav. QC5: Carta delle pendenze, allegata al Quadro Conoscitivo del P.S.;

- d. Zone e Fasce di rispetto: Vincolo cimiteriale, rispetto da elettrodotti e metanodotti, Fasce di rispetto ferroviario e da corsi d'acqua;

Salvo quanto prescritto dall'art. 5 e 6 del presente Regolamento, è ammessa l'installazione di impianti da fonti rinnovabili nelle aree di seguito elencate, con il rispetto delle seguenti prescrizioni;

- a. Edifici classificati, ai sensi dell'art. 16 delle N.T.A. allegate al R.U., come edifici di rilevante valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (R.V.: colore rosso), edifici di valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (V.: colore blu), edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.V.: colore verde). Tali edifici (compreso il resede di pertinenza) sono assoggettati al regime dell'ATTO di ASSENSO ai sensi della L.R. n. 1/2005, pertanto l'installazione su tali edifici è valutata dalla Commissione per il Paesaggio, insitiuita ai sensi della L.T. n. 1/2005 e dalla Commissione per il Recupero di Uzzano Castello, istituita ai sensi dell'art. 22 del R.E., le quali dovranno esprimere un parere sugli elaborati e/o l'interventi presentati;
- b. Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e immobili vincolati ai sensi del medesimo D.Lgs.: Per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è necessario richiedere l'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA o SEMPLIFICATA e nel caso di parere favorevole, nel rispetto di quanto prescritto dal parere vincolante della Soprintendenza B.A.P. competente, ove emesso;
- c. Zone "A" di cui alle N.T.A. del R.U.: Tali zone sono assoggettate al regime dell'ATTO di ASSENSO ai sensi della L.R. n. 1/2005, pertanto l'installazione degli impianti in queste zone, è valutata, a seconda della loro disposizione sul territorio comunale, dalla Commissione per Uzzano Castello e/o dalla Commissione per il Paesaggio ai sensi della L.R. 1/2005 art. 86;

ARTICOLO 5: Individuazione delle ZONE AD IDONEITÀ SUBORDINATA.

1. Il presente Regolamento individua le ZONE AD IDONEITÀ SUBORDINATA (zone campite con tratteggio inclinato di colore ROSSO come da cartografia allegata al presente provvedimento), all'interno delle quali dovrà essere obbligatoriamente presentato preventivo ATTO DI ASSENSO, ai sensi dell'art. 79 comma 5 lettera d) di cui alla L.R. n. 1/2005 del 03.01.2005 e s.m.e.i., per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili;
2. L'ATTO D'ASSENSO di cui al punto 1, sarà valutato dalla Commissione per il Paesaggio, istituita ai sensi della L.R. n. 1/2005, e dalla Commissione per il Recupero di Uzzano Castello, istituita ai sensi dell'art. 22 del R.E., le quali dovranno esprimere un parere sugli elaborati e/o l'interventi presentati;
3. In tali ZONE AD IDONEITÀ SUBORDINATA, individuate con l'obiettivo di preservare gli elementi paesaggistici, sono ammesse le installazioni di cui sopra, nel rispetto dei seguenti sistemi da tutelare:
 - a. Centro Storico di Uzzano Castello;
 - b. Spazi aperti nelle zone collinari: caratterizzati da un tessuto agrario promiscuo tradizionale con caratteristici aspetti morfologici e precisi assetti idrogeologici, costituiti da un sistema diffuso di reticoli idrografici storicizzati;
 - c. Sub sistema territoriale della collina: caratterizzato da una forte prevalenza di colture ad oliveto specializzato organizzate in terrazzamenti e ciglionamenti molto diffusi, in misura minore della coltura della vite e a frange di bosco che tendono ad attenuarsi in prossimità dei crinali. In queste aree il tessuto agrario tradizionale è in stretto rapporto di continuità e di integrazione funzionale e paesistica, con i sistemi insediativi di antica formazione;
 - d. Sub sistema dell'alta collina: caratterizzato da un sistema prevalente a boschi, alternati a rade aree aperte di vegetazione naturale e bassa presenza antropica, conferendo allo stesso un'importante funzione naturalistica sia per tipo di vegetazione che per la presenza di fauna selvatica e di percorsi pedonali, sterrati e non, storicizzati;

- e. Viabilità di interesse eco-turistico: Comprendente la viabilità secondaria che dalla pianura sale verso l'alta collina, la viabilità di crinale che segue l'andamento orografico del territorio, oltre a quella di interesse storico e naturalistico ed eco-turistico, già descritte e disciplinate nello Statuto dei Luoghi al fine della valorizzazione del sistema dei percorsi ciclabili e pedonali, finalizzati allo sviluppo della mobilità eco-turistica;
4. In queste zone non sono ammesse le installazioni di impianti da fonti rinnovabili di cui all'art. 4 comma 6, oltre alle prescrizioni di cui all'art. 4 comma 7 del presente Regolamento;

ARTICOLO 6: Individuazione delle ZONE IDONEE.

1. L'installazione degli impianti da fonti rinnovabili nelle ZONE IDONEE (zone non campite con tratteggio inclinato di colore ROSSO come da cartografia allegata al presente provvedimento), è ammessa, nel rispetto delle seguenti classificazioni, limitazioni e/o prescrizioni, le quali dovranno essere obbligatoriamente rispettate:
- a. **Zone "B", "C", "D", "E" ed "F" di cui alle N.T.A. del R.U.:** In tali zone l'installazione degli impianti sono ammessi, nel rispetto della normativa comunale e regionale vigente in materia di edilizia ed energia.
2. In queste zone sono ammesse le installazioni di impianti da fonti rinnovabili su terreno, di cui all'art. 4 comma 6, oltre alle prescrizioni di cui all'art. 4 comma 7 del presente Regolamento, salvo diversa normativa specifica statale o regionale in materia, la quale dovrà essere valutata e recepita prima dell'avvio di qualsiasi procedimento.

ARTICOLO 7: Criteri generali per l'installazione nelle ZONE AD IDONEITÀ SUBORDINATA.

1. IMPIANTI SU COPERTURE: L'inserimento sulle coperture di pannelli solari o fotovoltaici, dovrà essere effettuato unicamente con il posizionamento di elementi o moduli integrati (sono ammessi elementi o moduli posti in aderenza al manto di copertura e con la medesima pendenza della stessa, sempre che non si discostino da essa per più di 25 cm.). L'impianto dovrà essere posizionato, previa attenta valutazione architettonica, con priorità su coperture "secondarie". Il progetto di ogni impianto dovrà prevedere soluzioni architettoniche a minimo impatto visivo, al fine di un inserimento "architettonico" dell'elemento e del suo posizionamento nel contesto, oltre che, per quanto possibile, nel raggiungimento del miglior compromesso irraggiamento-impatto ambientale, in modo da armonizzare l'intervento nell'ambiente circostante, coerentemente con le caratteristiche del territorio limitrofo, valorizzando le tradizioni locali, la tutela delle biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, mitigandone l'impatto visivo. Tale mitigazione ambientale, finalizzate ad attuire l'interferenza visiva, è attuabile mediante barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da stradale o da altro spazio pubblico, nonché dalla vicinanza ad edifici di interesse monumentale artistico. Ove non sia possibile tale posizionamento, è ammesso l'inserimento sulla copertura principale del fabbricato, il quale dovrà tenere conto della valenza storico/architettonica del fabbricato e privilegiando parti di questa convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili da coni ottici significativi, vie, spazi pubblici o di uso pubblico, in tal modo da ottenere un armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico.

In caso di coperture piane e/o terrazzi, i pannelli/moduli, potranno essere installati con l'inclinazione ritenuta ottimale, comunque contenuti entro l'altezza del parapetto perimetrale ove presente, in caso di assenza di parapetti o altre schermature quali arredi mobili e/o vegetazione, l'installazione è ammessa, purchè non risulti visibile dal piano stradale sottostante.

I serbatoi di accumulo necessari per gli impianti solari termici, dovranno essere

posizionati esclusivamente all'interno dei fabbricati. È ammessa, previa dimostrazione dell'impossibilità tecnica del posizionamento interno degli stessi, l'installazione di serbatoi su copertura secondaria, solo per i fabbricati non ricadenti all'interno della zona urbanistica "A" o classificati diversamente dalle classi R.V. e V. ai sensi dell'art. 16 delle N.T.A. del R.U.

I pannelli solari termici e fotovoltaici dovranno essere inseriti sulle coperture con posizionamento equidistante dai bordi laterali del piano di falda, nonché rispetto alla linea di massima pendenza, in posizione equidistante dal colmo e dalla linea di gronda. Dovranno essere evitate le frammentazioni e le moltiplicazioni degli inserimenti, nel caso di posizionamento di impianti sulla medesima copertura, da parte di più unità residenziali. Nel caso di inserimenti successivi in ordine temporale, è ammesso l'affiancamento dei nuovi pannelli agli esistenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente periodo.

L'installazione degli impianti di cui al presente Regolamento, deve essere accompagnata dalla riqualificazione dell'intera copertura sulla quale insisteranno i moduli/pannelli, prevedendo almeno l'eliminazione degli elementi incongrui (eternit, lucernari atipici o non necessari, camini ed altri elementi prefabbricati di natura precaria o inutilizzati), i quali potranno essere sostituiti con materiali od elementi tradizionali;

2. **IMPIANTI POSIZIONATI TERRA:** Oltre alle prescrizioni di cui all'art. 4 comma 5 del presente Regolamento, valgono le seguenti indicazioni: Nel caso di posizionamento a terra degli elementi, questi non dovranno staccarsi oltre cm. 50 rispetto al piano di campagna e nel caso di posizionamento inclinato non superare nel loro punto di massima altezza cm. 130. La struttura di sostegno dovrà essere dimensionata per il carico dei pannelli nonché degli altri carichi supplementari quali spinta del vento, neve e non potrà sporgere rispetto al bordo esterno del pannello oltre i 10 cm. L'eventuale fondazione di sostegno della struttura, dovrà essere totalmente interrata e realizzata con cordoli o piccoli plinti in corrispondenza degli appoggi. Eventuali platee o "piattaforme", non sono ammesse ove giustificate dalle caratteristiche di portanza del terreno. Sono ammesse unicamente piccole platee sottostante i pannelli, strettamente necessarie alla collocazione di contatori, inverter, ed elementi tecnologici di servizio all'impianto. I cordoli, plinti ed eventuali platee realizzate, dovranno essere rimosse e dimesse in sede di dismissione dell'impianto. In ogni caso non devono essere mai alterate la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli deve essere garantita.

Gli elementi tecnologici di servizio quali contatori, inverter e quant'altro, potrà costituire unico elemento con le dimensioni massime di cm 150x80 con altezza massima di 150 cm. Dovrà essere debitamente mitigato e nascosto con vegetazione arbustiva e/o rampicante, in modo da minimizzare al massimo l'inserimento nel contesto paesaggistico.

L'installazione di impianti da posizionare su terreno, è subordinata, come anticipato all'art. 4 comma 6 del presente Regolamento, alla realizzazione, al loro confine, di almeno una fascia arborea di protezione e separazione, costituita da vegetazione autoctona compatibile con la piena funzionalità degli impianti medesimi.

Limitatamente alla minimizzazione delle opere per consentire l'accesso all'impianto durante la fase di realizzazione e d'esercizio, è consigliabile l'installazione di impianti su aree che presentano già una consolidata rete viaria sviluppata. Analogamente la scelta del sito d'impianto, dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente.

ARTICOLO 8: Procedimenti amministrativi.

1. Tutti i modelli di seguito elencati, sono disponibili sul sito del Comune di Uzzano oppure c/o l'Ufficio Ambiente Comunale.
2. Su richiesta degli interessati, il Comune provvederà a rilasciare dichiarazione *Attestante la validità del titolo autorizzativo per l'installazione pannelli fotovoltaici* ai sensi del D.M. 5 Maggio 2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Quarto Conto Energia" Allegato 3 - A";

3. Tutte le procedure di seguito elencate potranno subire modificazioni e/o adeguamenti alla normativa nazionale o regionale di futura emanazione;
4. I titoli abilitativi necessari all'installazione degli impianti di cui al presente Regolamento, sono, a seconda della Zona d'intervento, quelli di seguito descritti:

Zone ZONE AD IDONEITÀ SUBORDINATA:

1. ATTO D'ASSENSO ai sensi dell'art. 79 comma 5 lettera "d" della L.R. n. 1/2005: con la presentazione di questo modello, da sottoporre all'esame da parte della Commissione per Uzzano Castello e Commissione per il Paesaggio, ed unicamente in caso di parere favorevole, è possibile realizzare gli impianti da fonti rinnovabili richiesti. All'approvazione favorevole dell'Atto d'Assenso, dovrà seguire la presentazione dell'idoneo titolo abilitativo a seconda della potenza nominale dell'impianto:
 - a. COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA ai sensi dell'art. 17 del R.U., art. 9 del R.E., e L.R. n. 39/2005: con la presentazione di questo modello, è possibile realizzare gli impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 39/2005, così come modificata dalla L.R. n. 71/2009 e L.R. n. 11/2011;
 - b. PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 del 03.03.2011: con la presentazione di questo modello, è possibile realizzare gli impianti da fonti rinnovabili ricompresi tra i limiti eccedenti l'art. 17 della L.R. n. 39/2005 e s.m.e.i. e quelli imposti per la presentazione dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 13 della L.R. 39/2005;
 - c. AUTORIZZAZIONE UNICA con la presentazione di questo modello, la cui autorizzazione risulta di competenza Provinciale, è possibile realizzare gli impianti da fonti rinnovabili di cui all'art. 13 della L.R. 39/2005;

Zone IDONEE:

1. COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA ai sensi dell'art. 17 del R.U., art. 9 del R.E., e L.R. n. 39/2005: con la presentazione di questo modello, è possibile realizzare gli impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 39/2005, così come modificata dalla L.R. n. 71/2009 e L.R. n. 11/2011;
2. PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 del 03.03.2011: con la presentazione di questo modello, è possibile realizzare gli impianti da fonti rinnovabili ricompresi tra i limiti eccedenti l'art. 17 della L.R. n. 39/2005 e s.m.e.i. e quelli imposti per la presentazione dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 13 della L.R. 39/2005;
3. AUTORIZZAZIONE UNICA con la presentazione di questo modello, la cui autorizzazione risulta di competenza Provinciale, è possibile realizzare gli impianti da fonti rinnovabili di cui all'art. 13 della L.R. 39/2005;

ARTICOLO 9: Prescrizioni obbligatorie relative ai nuovi interventi edilizi.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nelle richieste pervenute al Comune, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire o delle SCIA che lo prevedono, ovvero ai Permessi di Costruire ancora da rilasciare, dovranno essere previsti, per gli edifici di nuova costruzione, ristrutturazione sostanziale, ampliamenti, e ogni qualvolta si creino nuove unità immobiliari, le idonee prescrizioni normative di cui alla legislazione in vigore al momento della richiesta, ai sensi della L.R. n. 39/2005 e s.m.e.i., D.Lgs. n. 28/2011

ARTICOLO 10: Servizio comunale competente.

Il servizio comunale competente per i Procedimenti Amministrativi inerenti la realizzazione degli impianti di cui al presente Regolamento, è l'Ufficio Ambiente del Comune di Uzzano, di concerto con il S.U.A.P. per le attività commercianti e ditte, ed il servizio Edilizia Privata-Urbanistica.

ARTICOLO 11: Entrata in vigore e validità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento conseguirà efficacia al momento dell'intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione che verrà assunto dal Consiglio Comunale. Pertanto tutte le istanze presentate successivamente a tale data dovranno essere conformi alle norme contenute nel presente regolamento e saranno istruite secondo le indicazioni sopra riportate.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, debbono intendersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate precedentemente dal Comune di Uzzano che risultino in contrasto o incompatibili con le presenti norme.

ARTICOLO 12: Allegati.

1. Cartografia 1:5.000 con individuazione delle ZONE IDONEE e delle ZONE AD IDONEITÀ SUBORDINATA;